



Alister

ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTA' DI SCELTA DELLE TERAPIE MEDICHE
34100 TRIESTE Tel-Fax 040/393536 tel e fax 040 393536 info@alister.it

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita l'associazione culturale denominata ALISTER Associazione per la Libertà di Scelta delle Terapie Mediche, in prosieguo indicata come "Associazione", con sede a Trieste.

Art. 2

Finalità

1. L'ALISTER è costituita al fine di promuovere un'azione comune per l'affermazione e la salvaguardia della libertà di scelta in ordine ai metodi di prevenzione, cura e diagnosi delle malattie, nello spirito della Carta Costituzionale italiana ed in particolare degli articoli 2,4,9,21,32,33 e della legge 833/78.

1 Promuovere la libertà di cura e le terapie complementari

2 Promuovere il dibattito e la comprensione dei temi sanitari

Art. 3

Durata del periodo di contribuzione

Iscrizioni e rinnovi dei soci devono essere versati in unica soluzione ed hanno valore per l'anno solare.

Art. 4

Ammissione

L'ammissione dei soci ordinari può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

Art. 5

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea o del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente

L'Assemblea costitutiva elegge le cariche sociali come segue per il primo anno sociale :

Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere

Art. 7
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o tramite una unica delega.

Art. 8
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 3 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 9
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
 - ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo
 - ◆ eleggere i membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti
 - ◆ *elegge il Presidente*
 - ◆ *elegge il vicepresidente*
 - ◆ *elegge il Tesoriere*
 - ◆ *elegge il segretario*

Art. 10
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 3 giorni prima della data di convocazione.
5. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione *se non eletti dall'Assemblea*, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

Art. 11
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il bilancio

Art. 12
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 13
Scioglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni in identico o analogo settore,

Art. 14
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.